



COMUNE DI PRATO

Determinazione n. **1090** del **16/05/2022**

Oggetto: **Fondo delle risorse decentrate stabili e variabili obbligatorie anno 2022– Costituzione.**

Proponente:

Servizio Risorse Umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate

Unità Operativa proponente:

Relazioni sindacali e Formazione

Proposta di determinazione

n. 2022/298 del 16/05/2022

Firme:

- Servizio Risorse Umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate

Il Dirigente

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

Visto l'art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze;

Visti:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022;
- l'art. 3 comma 5-*sexiesdecies* della Legge 25 febbraio 2022 n. 15, di conversione, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 S.O. n. 8, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali è differito al 31 maggio 2022;

Richiamate la D.C.C. n. 26 del 22/04/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati, nonché la D.G.C. n. 69 del 04/05/2021 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione e della Performance 2021-2023, la D.G.C. n. 79 del 29/03/2022 con la quale è stato approvato il Piano della Performance 2022-2024 relativo all'esercizio provvisorio.

Richiamato l'obiettivo di PEG cod 2022_SR03;

Visti:

- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. lgs. n. 267/2000;
- il CCNL comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018 siglato in data 21.5.2018;
- il C.C.D.I. triennio 2018-2020;

Premesso che l'Ente, in base all'ultimo rendiconto approvato, risulta in equilibrio come si desume dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione che riporta il risultato di competenza dell'esercizio non negativo;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018, devono essere annualmente

destinate risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale;

- la costituzione di tale fondo risulta di competenza del Responsabile del Servizio Risorse Umane e Finanziarie, Enti e società partecipate;

Considerato che il DL 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ssmmii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio

Vista la legge n. 147/2013, Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: *«A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo»*, stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015.

Vista la circolare n. 20 del 2015 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo delle decurtazioni per l'anno 2015.

Tenuto conto che nel periodo 2011-2014 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto non vi sono differenze che dovranno generare una riduzione del fondo del 2019, a tal fine si inserisce la decurtazione pari a 0,00.

Richiamato l'art. 1 comma. 236 della L. 208/2015 che aveva proposto dei nuovi limiti sui fondi delle risorse decentrate stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

- non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2015;
- doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Visto l'art. 23 del D. Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle*

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato."

Visto l'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019 che dispone "... *Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.*"

Visto il DPCM attuativo del D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019, che rileva che "... *Il limite al trattamento accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione ai sensi dell'art. 33 comma 2, del decreto legge n. 34/2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018.*" Le disposizioni in materia di capacità assunzionale e trattamento accessorio si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.

Visto il Parere MEF n. 179877 del 01 settembre 2020 alla Conferenza delle Regioni e Province Autonome con cui ha fornito le istruzioni circa le modalità per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019.

Preso atto di quanto indicato nel suddetto parere, si rileva che:

- il numero di personale di categoria a tempo indeterminato e determinato in servizio al 31/12/2018 era pari a 918,88 unità (calcolati secondo le indicazioni contenuto nel parere MEF n. 179877 del 01 settembre 2020 e stabilito con DD n. 2240/2021);
- il valore medio pro-capite del salario accessorio del personale di categoria per l'anno 2018 è pari ad € 4.165,19 (stabilito con DD n. 2240/2021);
- la previsione del personale a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre 2022 è pari a 837,18 unità;

Considerato che, al momento, risulta la previsione di una diminuzione del personale di categoria rispetto al 31/12/2018 ed, in base a quanto sopra esposto, il limite del salario accessorio rimane invariato.

Considerato che:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



- l'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi, per un importo consolidato pari ad Euro **3.238.246,35**;
- a seguito dell'affidamento delle posizioni organizzative – intese come Responsabili di struttura e Alte Professionalità - e della relativa retribuzione di posizione e risultato, il Fondo è stato decurtato della rispettiva quota per un valore pari ad **€ 393.615,73**;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. a CCNL 22.5.2018 "*L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019*" è prevista un'integrazione stabile per un importo pari ad **€ 82.451,20**. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n.5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.lgs 75/2017;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c CCNL 22.5.2018 "le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam, compresa la quota di tredicesima, in godimento da parte del personale cessato dal servizio nell'anno precedente", è prevista una integrazione pari a **€ 73.634,69**;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera b del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi di cui all'art. 64 CCNL 2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze, che per l'anno 2022 sono pari ad **€ 53.385,02**, vengono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n.5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.lgs 75/2017;
- le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2022 ai sensi dell'art. 67 commi 1 e 2 del CCNL 21.5.2018 risultano pertanto essere pari ad **€ 3.447.717,25**, di cui **€ 3.311.881,03** soggette ai vincoli;

Considerato che le risorse variabili di natura obbligatoria di cui all'art. 67 comma 1 e comma 3 CCNL 21.5.2018 per un totale complessivo di Euro **172.117,51** così distinto:

- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. a CCNL 21.5.2018, delle somme derivanti dalla Convenzione con la Provincia di Prato approvata con



Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 30 del 23/11/2020 e Deliberazione Consiglio Comunale del Comune di Prato n. 70 del 10/12/2020 per il servizio di elaborazione stipendi e dei conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali dei dipendenti della Provincia di Prato per € **5.851,78** (somme non soggette al limite del fondo anno 2016 ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017);

- iscrizione ai sensi dell'art. 67 c. 3 lett. c) del CCNL 2016/2018, le risorse economiche necessarie per finanziare il progetto per la definizione delle domande in sanatoria edilizia straordinaria per l'anno 2021 con un importo di € **36.000,00** dando atto che le risorse per gli incentivi funzioni tecniche ex D. Lgs 50/2016 e compensi professionali al personale dell'Avvocatura ex L.114/2014 relative a sentenze favorevoli all'amministrazione e con condanna alle spese della controparte per l'anno 2021 saranno definiti a consuntivo una volta acquisiti i dati effettivi della relativa spesa anno 2021 (somme non soggette al limite del fondo anno 2016);
- iscrizione ai sensi dell'art. 63 comma 3 lett. d) CCNL 21.05.2018 di un importo pari ad € **4.846,13**;
- iscrizione ai sensi dell'art. 63 comma 3 lett. e) CCNL 21.05.2018 di un importo pari ad € **21.719,37** (somme non soggette al limite del fondo anno 2016 ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017);
- iscrizione, ai sensi dell'art. 68 comma 1 CCNL 21.5.2018, delle risorse derivanti dai risparmi del Fondo risorse decentrate anno 2020, pari ad € **103.700,23** (somme non soggette al limite del fondo anno 2016 ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017).
- l'importo totale del fondo delle risorse variabili di natura obbligatoria per l'anno 2022 risulta pari ad € **172.117,51** di cui € **4.846,13** soggette ai vincoli;

Dato atto che:

- in base all'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019, il limite del salario accessorio rimane invariato in ragione della previsione al 31/12/2022 di una diminuzione del personale di categoria rispetto al 31/12/2018;
- l'importo complessivo del fondo delle risorse stabili e variabili di natura obbligatoria 2022 da confrontare con il 2016 e da sottoporre alle decurtazioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 e all'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019, risulta pari a € **3.619.834,76**, di cui € **3.316.727,16** soggette al limite 2016 ;
- il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizioni e di risultato delle Posizioni Organizzative – intese come Responsabili di U.O.C. ed Alte Professionalità - è pari ad € **393.615,73** incrementato di € 40.000,00, per un totale di € **433.615,73**, così come da DGC 36 del 22/02/2022

Vista la costituzione del fondo per l'anno 2016 che risultava (ad esclusione degli

importi non soggette al limite del salario accessorio ex art. 23 del D. Lgs 75/2017) pari a € 3.827.335,01.

Preso atto che:

- la sommatoria delle risorse del Fondo 2022 (per le voci soggette al blocco del D.Lgs. 75/2017) e delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative non supera il limite delle risorse del Fondo 2016;
- qualora a consuntivo i compensi professionali legali a seguito di sentenze favorevoli all'amministrazione e con spese compensate (somme soggette al limite) portino ad un superamento del limite anno 2016, verrà applicata l'automatica riduzione delle risorse ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 75/2017;

Considerato che:

- il totale del Fondo delle risorse stabili e variabili di natura obbligatoria per l'anno 2022 relative alle voci soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs 75/2017 è pari ad € **3.316.727,16**;
- il totale del fondo complessivo (incluse le voci non soggette al blocco dell'art. 23 del D. Lgs. 75/2017) per l'anno 2022 è pari ad € **3.619.834,76**;

Dato atto quindi, che, alla luce di tutto quanto esposto, il Fondo risorse stabili e variabili di natura obbligatoria anno 2022 del personale di categoria risulta costituito secondo il prospetto seguente:

	ANNO 2016	ANNO 2022
Fondo stabile soggetto al limite	3.596.668,56	3.311.881,03
Fondo variabili soggette al limite	249.000,00	4.846,13
Risorse fondo prima delle decurtazioni	3.845.668,56	3.316.727,16
Decurtazioni 2011/2014	0,00	0,00
TOTALE FONDO RISORSE STABILI E VARIABILI DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'ANNO PER RISPETTO LIMITE	3.845.668,56	3.316.727,16
Decurtazioni per rispetto 2016	18.333,55	0,00

RISORSE FONDO DOPO LE DECURTAZIONI	3.827.335,01	3.316.727,16
Risorse stabili NON sottoposte al limite		135.836,22
Risorse variabili NON sottoposte al limite		167.271,38
TOTALE FONDO DECURTATO, INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE		3.619.834,76

Dato atto che la spesa oggetto del presente atto, per sua natura, non è soggetta a frazionamento in dodicesimi;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del VISTO di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Dirigente del Servizio Finanze e tributi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. n.267/2000;

Determina

per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di costituire il fondo risorse stabili e variabili di natura obbligatoria del personale di categoria anno 2022 secondo il seguente schema, per un importo totale pari ad € **3.619.834,76**;

	ANNO 2016	ANNO 2022
Fondo stabile soggetto al limite	3.596.668,56	3.311.881,03
Fondo variabile soggetta al limite	249.000,00	4.846,13
Risorse fondo prima delle decurtazioni	3.845.668,56	3.316.727,16
Decurtazioni 2011/2014	0,00	0,00
TOTALE FONDO DELL'ANNO	3.845.668,56	3.316.727,16



PER RISPETTO LIMITE		
Decurtazioni per rispetto 2016	18.333,55	0,00
RISORSE FONDO DOPO LE DECURTAZIONI	3.827.335,01	3.316.727,16
Risorse stabili NON sottoposte al limite		135.836,22
Risorse variabili NON sottoposte al limite		167.271,38
TOTALE FONDO DECURTATO, INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE		3.619.834,76

2. di dare atto che le risorse dell'art. 67 comma 3 lett. c) del CCNL 21/05/2018 (sia quelle non soggette al blocco sia quelle soggette al blocco di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2022 saranno definite a consuntivo una volta acquisiti i dati effettivi della relativa spesa anno 2022 (con esclusione delle risorse derivanti dal progetto per la definizione delle domande in sanatoria edilizia straordinaria);
3. di applicare, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 75/2017 che prevede il "blocco" rispetto al fondo dell'anno 2016 del trattamento accessorio, l'automatica riduzione delle risorse in caso di superamento rispetto all'anno 2016;
4. di provvedere alla copertura finanziaria del Fondo delle risorse decentrate anno 2022 ed ai relativi oneri ed IRAP, con le risorse previste dal bilancio pluriennale 2021/2023 e Fondo Pluriennale Vincolato anno 2021 con riferimento ai capitoli di bilancio inerenti la spesa del personale a tempo indeterminato e determinato, nonché ai capitoli 214/66, 2912/66;
5. di precisare che, a consuntivo, cioè una volta liquidati tutti gli emolumenti finanziati con il suddetto Fondo, si potranno avere somme non integralmente utilizzate in anni precedenti che, in base all'art. 68 comma 1, ultimo capoverso, del CCNL 21/05/2018 e s.m.i. nonché pareri ARAN, saranno riportate, a tale titolo, come fonte di finanziamento dei fondi degli anni successivi;
6. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Toscana ovvero al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ovvero entro 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento stesso all'Albo Pretorio dell'Ente;
7. di trasmettere la presente alle Organizzazioni Sindacali Territoriali e alle RSU per opportuna conoscenza e informazione.

